

Art. 375 Assunzione delle prove e collaborazione del tribunale statale

¹ Il tribunale arbitrale procede lui stesso all'assunzione delle prove.

² Il tribunale arbitrale può chiedere la collaborazione del tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2 per assumere prove o effettuare altri atti giudiziari. Con il consenso del tribunale arbitrale tale collaborazione può essere chiesta anche da una parte.

³ Gli arbitri possono partecipare agli atti procedurali del tribunale statale e porre domande.
